

# Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 2 marzo 2015, n. U00088

**Rete per la terapia del dolore della Regione Lazio in attuazione della Legge del 15 marzo 2010, n. 38.  
Modifiche ed integrazioni al Decreto n. U0083 del 30 settembre 2010.**

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**  
*(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)*

OGGETTO: Rete per la terapia del dolore della Regione Lazio in attuazione della Legge del 15 marzo 2010, n. 38. Modifiche ed integrazioni al Decreto n. U0083 del 30 settembre 2010.

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

**VISTI altresì:**

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Accordo tra il Ministero della Sanità, le regioni e le province autonome del 24 maggio 2001 sul documento contenente linee-guida inerenti il progetto "*Ospedale senza dolore*" che ha consentito la realizzazione, a livello regionale, di progetti finalizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto in maniera specifica al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- il DPCM del 29 novembre 2001 e successive modificazioni, recante "*Definizione dei livelli essenziali di assistenza*", che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

**RICHIAMATI :**

la Legge 38 del 15 marzo 2010 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" che in particolare:

- definisce il percorso assistenziale del malato che accede alle cure palliative e alla terapia del dolore;
- definisce, mediante intesa su proposta del Ministero della Salute, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, "[...] i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione" (art. 5, comma 3);

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- prevede che “[...] il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, definiscano le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge [...]” (art. 3, comma 2);

l’intesa Rep. n. 151/CSR del 25 luglio 2012, ai sensi dell’art. 5 della legge 15 marzo 2010 n. 38, di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore, recepita dalla Regione Lazio con DCA n. U0461 del 15.11.2013;

l’intesa Rep. Atti 98/CSR del 5 agosto 2014 sullo schema di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente il regolamento “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, che ha individuato, in attuazione della legge 135/2012 standard minimi e massimi per singola disciplina o specialità clinica anche per la disciplina di terapia del dolore;

l’accordo Rep. Atti 87 del 10.07.2014 ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio ha operato negli ultimi anni per la definizione delle reti assistenziali oncologica, terapia del dolore e cure palliative e per la realizzazione del progetto “Ospedale territorio senza dolore” rivolte al trattamento del dolore in ogni suo aspetto, con l’adozione dei seguenti provvedimenti :

- Decreto del Commissario ad acta n. U0059 del 13 settembre 2010 che istituisce la Rete oncologica regionale;
- Decreto del Commissario ad acta n. U0083 del 30 settembre 2010 che istituisce la Rete integrata ospedale territorio per il trattamento del dolore cronico regionale;
- Decreto del Commissario ad acta n. U0084 del 30 settembre 2010 che istituisce La Rete Assistenziale di Cure Palliative regionale;

**CONSIDERATO** che, per il funzionamento delle reti, sono stati costituiti appositi Coordinamenti Regionali presso la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria con il compito di supporto tecnico-scientifico e di interfacciamento, per garantire la piena applicabilità e fruibilità della legge 38/2010 ed il miglioramento del processo assistenziale rivolto in maniera specifica al controllo del dolore di qualsiasi origine;

**RILEVATO** che, nello spirito della Legge 38/2010, la rete per la terapia del dolore si configura come l’insieme delle strutture sanitarie ospedaliere, territoriali ed assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostico-terapeutici, dedicati al controllo delle patologie dolorose acute e croniche indipendentemente dalla eziopatogenesi del dolore stesso;

**TENUTO CONTO** delle osservazioni espresse dal Comitato LEA nel corso dell’incontro con la Regione Lazio, inviate tramite sistema SiVeAS con prot. n. 13 del 4 febbraio 2015, in merito alla necessità di definire il percorso diagnostico-terapeutico del paziente oncologico con dolore, non in fase avanzata di malattia;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

**RILEVATO** che la Rete assistenziale di che trattasi è in grado di assicurare interventi diagnostico-terapeutici, volti a individuare e applicare appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative a tutti i pazienti afflitti da dolore, compresi i pazienti affetti da patologia oncologica non in fase avanzata di malattia;

**STABILITO** che, in caso di accesso alla rete per la terapia del dolore di un paziente affetto da patologia oncologica non in fase avanzata di malattia, il percorso diagnostico terapeutico sia condiviso con i professionisti di riferimento della rete oncologica e riportato all'interno del Piano di Assistenza Individuale (PAI) con l'indicazione del referente per la rete oncologica;

**CONSIDERATO** che il DCA n. U0083/2010 e l'Allegato Tecnico, definiscono la rete "Rete integrata ospedale territorio per il trattamento del dolore cronico non oncologico";

**RITENUTO** quindi di modificare ed integrare il DCA n. U0083/2010 e l'Allegato Tecnico, laddove la rete viene definita "Rete integrata ospedale territorio per il trattamento del dolore cronico non oncologico" in "Rete per la terapia del dolore";

**D E C R E T A**

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di modificare ed integrare il DCA n. U0083 e l'Allegato Tecnico del 10 marzo 2010 sostituendo, in tutte le parti in cui compare, la definizione "Rete integrata ospedale territorio per il trattamento del dolore cronico non oncologico" con la definizione "Rete per la terapia del dolore";
- di stabilire che, in caso di accesso alla rete per la terapia del dolore di un paziente affetto da patologia oncologica non in fase avanzata di malattia, il percorso diagnostico terapeutico sia condiviso con i professionisti di riferimento della rete oncologica e riportato all'interno del Piano di Assistenza Individuale (PAI) con l'indicazione del referente per la rete oncologica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità".

Nicola Zingaretti